

N. C.P. 9/2019 Sovraindebitamenti



TRIBUNALE DI LIVORNO

Il Giudice dott. Franco Pastorelli,
nella procedura di sovraindebitamento n. 9/2019 di **ORZALESI ELIO**,
esaminati gli atti,
osserva quanto segue:

1. Orzalesi Elio depositava in cancelleria dell'intestato Tribunale, in data 8.4.2019, proposta di piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento, ex art 9 l. 3/2002, che si sostanzia nella messa disposizione dei creditori della somma mensile di € 350,00 per 78 mesi che consentirà il pagamento del 100% delle spese di procedura e dei creditori pubblici privilegiati ed il pagamento nella misura del 29,60% dei creditori privati chirografari secondo le tempistiche meglio indicate nel doc. 7 allegato al ricorso;
2. Il ricorrente ha depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute (e peraltro sono state depositate da molti creditori precisazioni dei crediti, non contestate dal ricorrente, che non spostano sostanzialmente il piano, trattandosi di minimi aggiustamenti in più o in meno), di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.
3. È stata altresì allegata una relazione particolareggiata redatta dal gestore della crisi nominato dall'organismo di composizione della crisi rag. Roberto Lombardi, contrariamente a quanto infondatamente dedotto da Compass, contenente:
 - a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
 - b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte: dovute in particolare alla chiusura della attività commerciale esercitata fino a metà 2017 dalla moglie con conseguente perdita per il nucleo familiare dei redditi dalla stessa prodotti;
 - c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
 - d) l'indicazione della non sussistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;



e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria in assenza di beni immobili ed in presenza di beni mobili (una autovettura Seat del 2007 un motociclo MBK del 2011, una vecchia bicicletta e mobili di casa usata e di scarso valore).

4. L'organismo di composizione della crisi ha comunicato ai creditori il deposito della proposta come previsto dall'art. 9 comma 1, nonché la data dell'udienza come previsto dall'art 12 comma 1 L. 3/2012.

5. L'O.c.c., a norma dell'art. 9, ha presentato la proposta (contenente la ricostruzione della posizione fiscale del debitore e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti) all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente.

6. Il ricorrente può essere definito “consumatore”, ai sensi dell'art. 6 c. 2, lett. b) l. 3/2012, ovvero la persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta.

7. Il ricorrente è in stato di sovraindebitamento.

Infatti, dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell'o.c.c. è emerso che:

- il ricorrente presenta una esposizione debitoria di oltre € 67.500,00, con rate mensili ammontanti ad oltre € 950,00;
- il nucleo familiare del ricorrente è formato da lui e dalla moglie Maila Andorlini, allo stato priva di reddito;
- le spese mensili medie, comprendenti anche un adeguato importo per imprevisti, ammontano ad euro 1.320,00 che appaiono del tutto congrue essendo la soglia di povertà assoluta per una famiglia quale quella del ricorrente, composta da due persone nella fascia di età 60-74 anni, che vive al centro in una città tra 50 e 250 mila abitanti di poco inferiore ad € 1.000,00 (pari a 993,18 per l'anno 2018) come ricavabile dal sito dell'istat;
- il reddito da pensione medio mensile su cui il ricorrente può fare affidamento sia per il mantenimento della famiglia sia per il soddisfacimento del Piano del Consumatore ammonta a € 1.670,00;

8. Non sono emerse iniziative o atti in frode ai creditori.

9. Il piano è fattibile, come attestato dall'o.c.c., ed idoneo ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili nonché dei crediti di cui all'art. 7 c. 1 terzo periodo l. 3/2012.

10. La opposizione di Compass, che contesta la ammissibilità della proposta in quanto carente del requisito della meritevolezza di cui all'art. 12 bis, comma 3° L. 3/2012, è infondata.

Infatti deve escludersi che il ricorrente, quando ha contratto tutti i finanziamenti per cui è causa, anche in considerazione dei redditi prodotti dalla moglie negli anni 2014 – 2016 e documentati dal doc.



3 prodotto dal ricorrente il 25.4.2019, abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Risulta, infatti, da dette produzioni documentali che la impresa della moglie del ricorrente Maila Andorlini, abbia avuto una redditività pari, nel primo anno completo di attività ad Euro 1.439,00; nel 2014 pari ad Euro 6.663,00; nel 2015 pari ad Euro 7.191,00; nel 2016 pari ad Euro 12.242,00 e dunque progressivamente crescente.

Nel caso di specie la situazione di sovraindebitamento è derivata da eventi successivi alla data in cui sono state contratte le obbligazioni ed in particolare l'ultima (il finanziamento fatto dalla Compass) ed è derivata da fattori esogeni e non prevedibili secondo l'ordinaria diligenza al momento in cui tali debiti sono stati contratti e cioè dalla chiusura della attività commerciale della moglie nel 2017, quando negli anni precedenti aveva avuto una redditività sempre crescente, essendo precedentemente il ricorrente, contando anche sui redditi della moglie, in grado a far fronte a tutte le obbligazioni assunte, anche a seguito del finanziamento contratto con la Compass nel novembre 2016.

11. Né sono fondate le allegazioni di Prestitalia secondo la quale il suo credito derivando da cessione volontaria della pensione sarebbe privilegiato ex art 2751 bis n. 1 c.c. in quanto il credito viene trasferito con ogni privilegio suo proprio.

Ritiene lo scrivente che detta deduzione sia infondata.

Infatti, pur conscio dei diversi arresti giurisprudenziali, occorre in primo luogo rilevare che, come più volte ritenuto da questo tribunale, le cessioni del quinto dello stipendio o della pensione non sono intangibili e possano essere rimesse in discussione con la proposizione del piano di consumatore.

Occorre infatti rilevare che il credito ceduto dal pensionato alla finanziaria è un credito futuro poiché lo stesso sorge relativamente ai ratei di pensione soltanto nel momento in cui egli matura il diritto a percepire il relativo rateo mensile del trattamento di quiescenza.

Infatti se è vero che la natura consensuale del contratto di cessione di credito comporta che esso si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, tuttavia non è vero che dal perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria (cfr. Cass. civ. Sez. III, Sent., 17 gennaio 2012, n. 551 e Cass. 31 maggio 2005 n. 17590).

Inoltre, ritenere che il contratto di cessione del quinto dello stipendio o della pensione sia opponibile alla procedura di sovraindebitamento appare in radicale in contrasto con l'effetto sospensivo (ad-



dirittura) delle procedure esecutive in corso che la presentazione del ricorso ha (ex art. 10 c. 2 lett. C).

Se la procedura ha l'effetto di sospendere le procedure esecutive (e, in caso di omologazione, ha l'effetto di estinguere le procedure esecutive, con rimodulazione dei crediti azionati), con la sola limitazione – deve ritenersi – delle procedure esecutive concluse (ad es. con l'assegnazione del credito), è evidente che, a maggior ragione, il medesimo effetto sospensivo (e, con l'omologazione, risolutivo) deve aversi anche nei confronti delle cessioni di credito futuro a garanzia della restituzione di prestiti.

Peraltro occorre rilevare che opinare diversamente, e cioè ritenere che il piano del consumatore sia incapace di incidere sui rapporti preesistenti, significherebbe vanificare l'efficacia dello strumento previsto dalla L.3/12, la cui finalità è, come già detto, quella di consentire al debitore di definire la sua globale esposizione debitoria, come si desume dall'art.7 della L.3/12, laddove utilizza l'espressione “il debitore in stato di sovraindebitamento”, con evidente riferimento alla sussistenza di una plurima esposizione debitoria, senza alcuna limitazione o eccezione.

A conferma di ciò milita anche un ulteriore argomento ricavabile dal tenore dell'art. 12 bis L.3/12 u.co., che prevede che il decreto di omologa del piano “deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento”, con effetti dunque analoghi alla dichiarazione di fallimento, nel senso che lo stesso crea un vincolo di destinazione sul patrimonio del debitore opponibile ai terzi.

Va altresì rilevato che la S.C, nella sentenza n. 551/12 su richiamata, ha ritenuto che nel caso di cessione di crediti futuri e di sopravvenuto fallimento del cedente, la cessione non è opponibile al fallimento se, alla data di dichiarazione dello stesso, il credito non era ancora sorto e non si era verificato l'effetto traslativo della cessione”.”,

Lo stesso principio deve ritenersi applicabile alla procedura di sovraindebitamento, alla luce del disposto di cui all'art.12 bis L.3/12 u.co., che prevede che il decreto di omologa del piano “deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento”, con effetti dunque analoghi alla dichiarazione di fallimento, nel senso che lo stesso crea un vincolo di destinazione sul patrimonio del debitore opponibile ai terzi.

La natura concorsuale della procedura, che mira alla ristrutturazione della globale situazione debitoria del soggetto interessato al fine di evitare che lo stesso sia gravato da debiti per l'intera esistenza, induce dunque a ritenere applicabili le norme previste nel fallimento per garantire la par condicio creditorum, sì che il creditore in favore del quale è stata operata la cessione del quinto dello stipendio, per la parte che residui impagata, alla data di apertura del concorso, non potrà continuare a riscuotere il quinto fino a soddisfazione integrale, poiché l'esecuzione forzata non è ancora per lui terminata. La norma di cui all'art. 12 ter L.3/12 prevede invero che “dalla data di omologazione del



piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali”.

Ne consegue quindi che anche in caso di procedura di sovraindebitamento, la cessione non è opponibile alla procedura se, alla data dell'omologa, il credito non era ancora sorto e non si era verificato l'effetto traslativo della cessione.

Da ciò consegue che il credito in oggetto può essere pagato con falcidia.

Da ciò deriva anche che non essendo venuto ad esistenza per i ratei successivi lo stesso non può essere considerato privilegiato e legittimamente pertanto è stato falcidiato.

12. Ricorrono, quindi, le condizioni previste dalla legge per l'omologazione, con le disposizioni di cui al dispositivo.

13. A garanzia dell'esatto adempimento del piano appare opportuno prevedere che il gestore della crisi comunichi all'INPS che la somma di € 350,00 deve essere versata su un conto corrente che verrà dallo stesso acceso a nome della procedura per essere utilizzata per il pagamento dei creditori secondo le previsioni del piano.

P.Q.M.

Il Giudice

OMOLOGA

Il Piano del Consumatore così come predisposto da Orzalesi Elio con l'assistenza del gestore della Crisi nominato dall'O.C.C. rag. Roberto Lombardi.

DISPONE

- 1) che sia sospeso il prelievo della somma mensile di € 143,00 dalla pensione di Orzalesi Elio per il prestito nr 1045942 concesso nel 2013 da Prestitalia s.p.a.;
- 2) che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive e che quelle eventualmente iniziate siano sospese;
- 3) il divieto per Orzalesi Elio di sottoscrivere strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito), la sospensione dell'efficacia di quelli eventualmente posseduti, e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;
- 4) che il gestore della Crisi comunichi all'INPS che il pagamento della somma di € 350,00 mensile, avvenga soltanto attraverso bonifico sul conto corrente dedicato alla esecuzione del Piano che il Gestore della crisi provvederà ad aprire a nome della procedura presso una delle banche convenzionate con il Tribunale;
- 5) che il presente piano sia pubblicizzato attraverso la pubblicazione sulla apposita sezione del sito internet del Tribunale di Livorno;



6) che il gestore della Crisi comunichi a mezzo PEC la omologazione del presente piano del consumatore alla Banca d'Italia affinché la relativa notizia possa essere inserita nella Centrale Rischio.

Si comunichi.

Livorno, 26 giugno 2019

IL GIUDICE
dott. Franco Pastorelli

